

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 6 del 2/03/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con decreto sindacale n. 3, prot. 44 del 5/01/2017 è stato conferito allo scrivente l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- con delibera di G.C. n. 43 del 12/04/2018 è stato approvato il P.R.O. 2018;
- che con delibera di G.C. n. 58 del 12/4/2006 si avviava il servizio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale;
- con delibera di C.C. n. 20 del 28/09/2009, del Comune di Bonea, venne approvata la convenzione per la gestione associata, tra il comune di Bonea e il comune capofila di Montesarchio, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili, ed altri servizi di igiene urbana;
- che con nota del Comune di Montesarchio acquisita al prot. comunale n. 384 del 4/02/2010 venne comunicato l'avvio del servizio di raccolta dei rifiuti tra i Comuni associati;
- in data 3 novembre 2010 venne stipulato il contratto rep. Nr. 183 tra il comune di Montesarchio, quale Ente capofila dell'Associazione dei Comuni di Montesarchio e di Bonea, e la ditta S.O.G.E.S.I. S.r.l., con sede in Montesarchio alla via Fosse - P. IVA 01208550622, in cui si prevedeva all'art. 3 che la durata dell'appalto era fissato in anni cinque decorrenti dalla data del 1° febbraio 2010 e che, ai sensi dell'art.6 della legge 24 dicembre 1993 n.537, come sostituito dall'art.44 della legge 23.12.724, era vietato il rinnovo tacito del contratto e che i contratti in violazione di tali divieti erano nulli.

VISTA la Legge Regionale n.5 del 24 gennaio 2014 "Riordino del servizio di gestione Rifiuti Urbani e assimilati in Campania" all'art.11, comma 6, che ha stabilito che al di fuori dei casi di cui al comma 5 e nel caso in cui la scadenza intervenga tra la data di entrata in vigore della presente legge e il centottantesimo giorno successivo all'insediamento delle Conferenze d'Ambito, si può procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la scadenza della gestione e la conclusione della prima procedura di affidamento per l'intero ATO o STO e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto dalla vigente quadro normativo e nel rispetto delle condizioni in esse stabilite.

VISTO che:

- il comma 5 dell'art.11 della sopracitata L.R. n.5/2014 impone il divieto, alla data di entrata in vigore legge, di indire nuove procedure di affidamento dei servizi secondo modalità difformi da quelle previste all'art.20 della L.R. 4/2007.
- l'art.5 della convenzione stipulata tra i comuni di Montesarchio e Bonea fissava in 5 anni, a decorrere dal 01/02/2010 la durata del rapporto convenzionale, fatta salva la cessazione anticipata a seguito dell'entrata in vigore delle norme in materia di gestore unico d'ambito.
- in data 4/12/2014 i Sindaci dei comuni di Montesarchio e Bonea hanno definito un'intesa, sancita nel protocollo in pari data, con il quale si sono impegnati affinché entro il 31/12/2014, i Consigli Comunali di Montesarchio e Bonea deliberassero in ordine alla proroga della convenzione in essere, stabilendo quale termine di scadenza della medesima, la data in cui sarà ultimata la procedura di affidamento della gestione del servizio per l'intero ATO o STO da parte della costituita Conferenza d'Ambito di cui alla L.R.5/2014.

VISTA :

- la delibera di Consiglio Comunale di Montesarchio, n° 52 del 22 Dicembre 2014, avente ad oggetto: protocollo d'intesa tra il Comune di Montesarchio ed il Comune di Bonea per la proroga degli effetti della Convenzione per l'esercizio associato dei servizi di raccolta differenziata e di altri servizi di Igiene Urbana – Provvedimenti;

- la delibera di Consiglio Comunale di Bonea, n° 33 in data 30 Dicembre 2014, avente ad oggetto: Convenzione per l'esercizio associato dei servizi di raccolta differenziata e di altri servizi di Igiene Urbana – Provvedimenti;

- la Delibera di Giunta Comunale di Montesarchio, quale Ente capofila dell'Associazione dei Comuni Montesarchio e Bonea, n° 4 del 15 Gennaio 2015, di "Proroga contratto di raccolta differenziata ed altri servizi di igiene urbana alla Ditta S.O.G.E.S.I. S.r.l.;

RITENUTO necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana nel territorio del comune di Montesarchio a tutela della salute pubblica e del decoro del territorio e pertanto prorogare lo stesso alla ditta S.O.G.E.S.I. S.r.l., con sede in Montesarchio alla via Masseria della Signora - P.IVA 01208550622 alle medesime condizioni vigenti e previste nel contratto rep.n.183/2010, ai sensi del comma 6 art.11 della L.R. 5/2014;

VISTA la precedente determina n.6 del 17/02/2015 di presa d'atto della proroga del contratto, nelle more della stipula del contratto da parte del comune capofila di Montesarchio, e di impegno di spesa;

VISTA la delibera di G.C. n. 2 del 27/01/2017, con la quale :

- si disponeva l'avvio del procedimento amministrativo per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene urbana per il triennio 2017/2019;

- si dava mandato allo scrivente, quale Responsabile dell'Area Tecnica, per tutti i provvedimenti consequenziali per procedere all'appalto dei servizi di igiene, nell'intesa che il Comune di Bonea ha aderito alla centrale unica di committenza ASMEL consortile a.r.l., e si dava atto che nelle more doveva essere comunque garantito l'espletamento del servizio in scadenza, tenuto conto che il nuovo soggetto aggiudicatario per potersi organizzare avrà bisogno di tempi tecnici per dare continuità al servizio sul territorio comunale;

VISTA la determina n. 12 del 13/02/2017 con la quale si disponeva una proroga tecnica nelle more dell'espletamento della procedura di affidamento;

VISTA la determina n. 14 del 6/02/2019 di impegno di spesa;

VISTE le seguenti fatture presentate dalla ditta SO.GE.SI. s.r.l. (P.IVA e c.f. 01208550622):

- n. 13_19 del 31/01/2019, relativa al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a rifiuto per il mese di gennaio 2019 dell'importo di € 10.822,44, di cui € 9.838,58 per imponibile ed € 983,86 per iva al 10%, acquisita al prot. 368 del 31/01/2019;

- n. 25_19 del 31/01/2019, relativa al recupero degli ingombranti, raee e rifiuti biodegradabili – gennaio 2019, dell'importo di € 4.112,52, di cui € 3.738,65 per imponibile ed € 373,87 per iva, acquisita al prot. comunale n. 402 del 4/02/2019;

RITENUTO doveroso liquidare alla ditta SO.GE.SI. s.r.l. (P.IVA e c.f. 01208550622), la somma

complessiva di € 14.934,96 compreso iva come da adempimento contrattuale per il servizio svolto;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015, introducendo il nuovo art. 17-ter del DPR 633/72, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per le prestazioni soggette a ritenuta d'acconto a titolo di IRPEF (è il caso dei professionisti), ovvero, l'ente pubblico destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo e versa l'IVA direttamente all'Erario;

- secondo quanto disposto nel decreto attuativo, il meccanismo dello "split payment" si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data;

- come riportato nel disposto del Ministero, per le operazioni nei confronti degli enti pubblici a norma dell'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;

PRESO ATTO che in attuazione del citato comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'imponibile fatturato dalla ditta SOGESI srl in quanto l'IVA sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale in parola;

VISTO il Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015, su G.U. n. 27 del 3/02/2015;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line prot. n. INPS_12697690 data richiesta 31/10/2018, dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta S.O.G.E.S.I. s.r.l.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa, in favore della Ditta SO.GE.SI. s.r.l. (P.IVA e c.f. 01208550622), relativamente al mese di gennaio 2019 la somma di € 14.934,96 compreso iva, di cui € 10.822,44 compreso iva per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed € 4.112,52 compreso iva per il servizio di recupero degli ingombranti, raee e rifiuti biodegradabili, a saldo delle fatture n. 13_19 e 25_19 ;

DI DARE ATTO :

- che, in attuazione del citato comma 629 dell'art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo l'importo di € 13.577,23 quale imponibile fatturato, alla Ditta SO.GE.SI. s.r.l. (P.IVA e c.f. 01208550622) mediante bonifico bancario presso l'agenzia dei Monte dei Paschi di Siena, filiale di Montesarchio–codice IBAN: IT70X010307537000000007611;

- che, in attuazione della precitata normativa, l'importo di € 1.357,73, quale importo per IVA sulle fatture sopracitate, sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata all'Erario secondo le modalità indicate nel Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

DI IMPUTARE la spesa di € 10.822,44 sul cap. 1747/1, imp. 49/2019, la spesa di € 4.112,52 nel modo seguente: € 3.762,50 sul cap.1739/1, imp. 52/2019 ed € 350,02 sul cap.1739/1, imp. 51/2019;

DI ATTESTARE :

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

- che non sussiste l'obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse;

DI DISPORRE :

-la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Finanziario;

- la pubblicazione della presente determinazione all'albo on-line del sito web istituzionale;

- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L. 190/2012;

- che a norma dell'art. 8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Izzo Salvatore.

DI DARE ATTO che contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30 giorni al responsabile che ha adottato l'atto. E' ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato